

# LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

*Ruolo, responsabilità e sanzioni a carico del datore di lavoro*

*1. La responsabilità giuridico-penale del datore di lavoro.*

*2. Conclusioni.*

## 2. La responsabilità giuridico-penale del datore di lavoro.

Il quadro delle sanzioni a carico del datore è estremamente variegato e tale da coprire, in modo puntuale, un numero estesissimo di infrazioni.

Le Sezioni Unite della Cass. pen. 11 marzo 1999 hanno avuto modo di affermare che “in forza della disposizione generale di cui all’art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previsto alla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato (...)” e ciò, indipendentemente dall’eventuale negligenza del lavoratore.

Di seguito un elenco sintetico delle principali infrazioni con relative sanzioni:

| <b>Principali infrazioni generali (titolo I)</b>   | <b>Sanzioni</b>   |
|--|---|
| 1. omessa valutazione dei rischi;<br>2. mancata adozione del documento di sintesi ad essa relativa;<br>3. redazione di un documento privo di una serie di contenuti considerati essenziali dal legislatore (cioè quelli di cui alle lettere a, b, d ed f dell'art. 28) o mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti | Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro |

|   |   |
|---|---|
| organizzativi e produttivi.   |   |
| Non aver provveduto alla nomina di cui all'art. 18, comma 1, lettera a: nomina del medico competente.   | Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 euro  |
| <p>Violazione di una serie di disposizioni (artt. 18, comma 1, lett. b, e, g, i, m, n, o, p, 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lett. a, b e c)</p> <p>Principali infrazioni ricomprese:</p> <p>mancata designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;</p> <p>non aver richiesto al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;</p> <p>non essersi astenuto, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;</p> <p>non aver consentito ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;</p> <p>mancata frequenza ai corsi di aggiornamento per svolgere</p> | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro |

|   |  |
|---|--|
| <p>direttamente i compiti di prevenzione protezione dei rischi ai corsi di aggiornamento;</p> <p>non adeguata informazione ai lavoratori sui contenuti previsti dall'art. 36;</p>   |  |
| <p>mancata organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.</p>   | <p>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro</p> |
| <p>Violazione degli artt. 18, commi 1, lett. d, h, e v, e 2, 26, comma 1, lett. b, 43, comma 1, lett. d ed e, 45, comma 1, 46, comma 2.</p> <p>Principali infrazioni ricomprese:</p> <p>mancata fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;</p> <p>· mancata adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e mancata comunicazione di istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p> <p>· mancata convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;</p> <p>mancato aggiornamento delle misure di</p> | <p>Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;</p> <p>mancata comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; .</p> |   |
| <p>mancata vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;</p> <p>mancata fornitura di informazioni al SPP e al medico competente.</p>   | <p>Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p>      |
| <p>Violazione degli artt. 18, comma 1, lettera c : affidamento dei compiti ai lavoratori non tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.</p>   | <p>Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p>      |
| <p>Violazione degli artt. 26, comma 1, e 2, lettere a e b, 34, commi 1 e 2.</p> <p>Principali infrazioni ricomprese:</p> <p>mancata verifica secondo le modalità di legge dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;</p>  | <p>Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>svolgimento diretto di compiti propri del SPP, di primo soccorso o di prevenzione incendi, senza aver dato preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori;</p> <p>svolgimento diretto di compiti propri del SPP, di primo soccorso o di prevenzione incendi, senza aver frequentato un corso di formazione di durata minima di 16 ore massima di 48 ore, adeguato alla natura dei rischi e relativo all'attività lavorativa.</p>                         |   |
| <p>Violazione degli artt. 18, comma 1, lettera l e 43, comma 4.</p> <p>Principali infrazioni ricomprese:</p> <p>mancata informazione il più presto possibile ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave immediato circa il rischio stesso e le disposizioni da prendere in materia di protezione;</p> <p>astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave immediato.</p> | <p>Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p> |
| <p>1. redazione del documento di valutazione dei rischi non rispettando le modalità di cui all'art. 29, commi 1, 2 e 3 (non acquisita collaborazione del Resp. SPP e del medico competente);</p> <p>2. nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino il</p>  | <p>Ammenda da 3.000 a 9.000 euro</p>                                  |

|   |   |
|---|---|
| <p>programma delle misure ritenute opportune o l'indicazione del nominativo del Resp. SPP, del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza.</p>   |   |
| <p>Violazione dell'art. 18, comma 1, lett. bb: mancata vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.</p>  | <p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro</p> |
| <p>Violazione dell'art. 18, comma 1, lett. r, con riferimento agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni: mancata informazione di dati all'INAIL e all'IPSEMA.</p>  | <p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro</p> |
| <p>Violazione dell'art. 18, comma 1, lett. r, con riferimento agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro superiore a un giorno: mancata informazione di dati all'INAIL e all'IPSEMA.</p>   | <p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro</p> |
| <p>Per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'art. 26, comma 8: mancata consegna al personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di</p> | <p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro</p>     |



|  |  |
|--|--|
| lavoro.  |  |
| Violazione dell'art. 18, comma 1, lettera s: mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 50. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro |
| Violazione dall'art. 18, comma 1, lettera aa: mancata comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.                 | Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500           |

### **3. Conclusioni.**

L'analisi del complesso delle macrofunzioni e delle attività da mettere in atto da parte del datore di lavoro ci segnala, implicitamente, il grande carico di "cose da fare", per essere conformi ed allineati alle norme della del 81/08..

Nelle piccole e nelle piccolissime realtà aziendali, la miriade di attività datoriali, spesso, non è neppure conosciuta e resta, anche dopo il nuovo testo legislativo, uno "scoglio" insuperabile per molte di esse. Il risultato conseguente è un altissimo "rischio" che la sicurezza sul lavoro si realizzi solo in modo frammentario e in modo puramente formale.